



COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

0 Originale

0 Copia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

N. 16 del 19.06.2025	OGGETTO: Scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castiglione Cosentino, Dott. Francesco Acri. Approvazione schema di convenzione.
--	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **11:03**, in Savelli e nella Casa comunale, è presente il Dott. Giuseppe Belpanno, in qualità di Subcommissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del prefetto di Crotone prot. n. 21316 del 02.05.2025, il Subcommissario prefettizio provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con l'assistenza del Segretario, Avv. Maria Rosa Laratta, che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso:

- che in questo Ente risulta vacante il posto di Funzionario Contabile;
- che con nota prot. n. 2555 del 13.06.2025 il Commissario prefettizio del Comune di Savelli ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il Comune di Castiglione Cosentino, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2024 (che ha sostituito l'art. 14 del CCNL 22/1/2004), per sei ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro, il dipendente a tempo indeterminato e part-time del Comune di Castiglione Cosentino, Dott. Francesco Acri, a far data dalla stipula della convenzione e sino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Castiglione Cosentino n. 49 del 18.06.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del predetto dipendente presso questo Comune attraverso l'istituto dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2024, per n. 6 ore settimanali all'interno

dell'orario ordinario di lavoro, a far data dalla stipula della convenzione e sino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (.....)”*;

- che, nello specifico e più nel dettaglio, l'art. 1, comma 124, della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. “scavalco condiviso” nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art. 1, comma 58 - bis, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);

Visto l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.....”;

Considerato in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Savelli da parte del dipendente interessato:

- avverranno senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

Precisato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i due Enti, allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Atteso che il Comune di Savelli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.06.2024 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
Precisato che l'istituto dello "scavalco condiviso" individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o un'assunzione;
Dato atto che, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro e non configurandosi come assunzione, l'utilizzo dello "scavalco condiviso" può essere attivato anche in mancanza dei documenti contabili e non necessita dell'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria per gli Enti Locali (COSFEL) di cui all'art. 155 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali/Funzioni Locali;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

DELIBERA

- 1) La narrativa** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre** lo scavalco condiviso presso questo Comune, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 2022, del dipendente a tempo indeterminato e part-time del Comune di Castiglione Cosentino, Dott. Francesco Acri, appartenente all'Area degli Istruttori – Istruttore Contabile (ex cat. C), per n. 6 ore settimanali nell'ordinario orario di lavoro, a far data dalla stipula della convenzione e sino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli;
- 3) di approvare** lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i due Enti, allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 4) di autorizzare** il Responsabile del Settore Amministrativo-Personale alla sottoscrizione della suddetta convenzione per conto dell'Ente;
- 5) di dare atto** che il Comune di Savelli si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Castiglione Cosentino, Dott. Francesco Acri, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, per il suddetto periodo, per un numero di n. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- 6) di dare atto**, altresì che il Comune di Savelli provvederà al rimborso delle spese di viaggio da Castiglione Cosentino a Savelli riconoscendo al Dott. Francesco Acri un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni km (vedi parere ARAN RAL 1246);
- 7) di precisare** che l'incarico non dovrà recare pregiudizio all'Amministrazione di appartenenza;
- 8) di demandare** ai Responsabili dei Servizi competenti il compimento degli atti gestionali conseguenti di competenza;
- 9) di trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di Castiglione Cosentino, all'Ufficio personale e al Dott. Francesco Acri;

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Filomena Bafaro

=====

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli articoli 49, comma 2, e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Maria Rosa Laratta

=====

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____**

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Savelli (KR) del dipendente a tempo indeterminato e part-time (69,44%) – 25/36 ore settimanali del Comune di Castiglione Cosentino, dott. Francesco Aciri, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C), ai sensi dell'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022 fino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli (maggio 2026).

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di giugno;

TRA

Il Comune di Castiglione Cosentino (Ente di appartenenza), C.F. _____, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale, _____, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

E

Il Comune di Savelli (KR) (Ente utilizzatore), C.F. 81004470795, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale, Avv. Filomena Bafaro, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

Premesso:

- che l'art. 14, comma 1, del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

- che l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e servizi in convenzione", che sostituisce il sopra richiamato art. 14 del CCNL Enti Locali 22.1.2004, così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si

configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione (...);

- che il Comune di Savelli ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare il dipendente a tempo indeterminato e part-time (69,44%) – 25/36 ore settimanali del Comune di Castiglione Cosentino, Dott. Francesco Acri, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C), per un tempo di lavoro pari a 6 settimanali entro l'ordinario orario di lavoro;

- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Viste le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, del Comune di Castiglione Cosentino;

- deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, del Comune di Savelli (KR);

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Castiglione Cosentino autorizza il dipendente a tempo indeterminato e part-time Dott. Francesco Acri, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C), con decorrenza dalla data di stipula della presente e sino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli (maggio 2026), ad effettuare le prestazioni lavorative presso il Comune di Savelli, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per n. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro e precisamente nella giornata di mercoledì;

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 25 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

a) n. 19 (diciannove) ore settimanali presso il Comune di Castiglione Cosentino;

b) n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Savelli.

Art. 3

La prestazione lavorativa dovrà svolgersi presso il Comune di Savelli senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Castiglione Cosentino.

Il Comune di Savelli comunicherà al Comune di Castiglione Cosentino l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Castiglione Cosentino il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 25 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il Comune di Savelli corrisponderà al Comune di Castiglione Cosentino il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 6 ore di lavoro settimanale prestate in favore del

Comune di Savelli nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, compresi dei relativi e proporzionati ratei di 13[^] mensilità.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

Il presente accordo ha durata fino alla fine della gestione commissariale del Comune di Savelli (maggio 2026).

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni.

L'accordo potrà, inoltre, essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Castiglione Cosentino.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Savelli, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Castiglione Cosentino e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Per il Comune di Castiglione Cosentino

Per il Comune di Savelli

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Giuseppe Belpanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno 19.06.2025, prot. n. 2651 per 15 gg. consecutivi.

Savelli, li 19.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 19.06.2025

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 19.06.2025

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.06.2025:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 19.06.2025
